



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI TRIESTE

Area dei Servizi amministrativi
Settore Servizi al Personale
Ufficio Gestione del Personale tecnico amministrativo

Al Personale tecnico amministrativo
e p.c.
Ai Responsabili di struttura

LORO SEDI

OGGETTO: Applicazione delle disposizioni normative in materia lavoro agile e congedi parentali

Gentilissimi,

con riferimento alle più recenti disposizioni normative nazionali inerenti alle misure di gestione dell'emergenza pandemica, si informa di quanto segue.

Per quanto concerne la prestazione lavorativa in modalità agile, con riferimento alle disposizioni applicabili in zona rossa, in continuità con le previsioni dei precedenti DPCM, l'art. 48 del DPCM del 2 marzo 2021 prevede che "i datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell'emergenza. Il personale non in presenza presta la propria attività lavorativa in modalità agile".

Ciò posto, fermo restando le indicazioni contenute nelle precedenti circolari, si comunica che, ove necessario, i Responsabili di Struttura avranno facoltà di farsi trasmettere con le consuete modalità una nuova programmazione per il lavoro agile per i giorni restanti del mese di marzo, la quale avrà efficacia fino al permanere della regione nella zona rossa.

L'invito, quantomeno sino all'efficacia della citata zona rossa, è pertanto di limitare ove possibile gli accessi.

Si informa, altresì, che il 13 marzo 2021 è stato emanato un nuovo decreto legge disciplinante modalità di lavoro e congedi parentali dei genitori, nei seguenti termini.

- 1) Per i minori di anni 16 conviventi, possibilità di svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile, alternativamente all'altro genitore, per il periodo della sospensione dell'attività scolastica in presenza, dell'eventuale infezione da Sars Covid-19 del figlio, nonché alla quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di Prevenzione della Asl a seguito di contatto avvenuto.
- 2) **Congedi parentali per i soli dipendenti addetti a mansioni non svolgibili da remoto:**
 - a) per la cura di minori di anni 14, alternativamente all'altro genitore, possibilità di fruizione di congedi giornalieri retribuiti al 50%, ove il minore sia nelle condizioni descritte al punto 1.

Legge 241/1990 - Responsabile del procedimento: dott. Valentina Celli

Università degli Studi di Trieste
Piazzale Europa, 1
I - 34127 Trieste

Tel. +39 040 558 3095
Fax +39 040 558 7856
aaggpersonale@amm.units.it

www.units.it - ateneo@pec.units.it



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

**Area dei Servizi amministrativi
Settore Servizi al Personale
Ufficio Gestione del Personale tecnico amministrativo**

b) per la cura di minori di anni compresi tra i 14 ed i 16, alternativamente all'altro genitore, nelle medesime circostanze di cui al punto 1), possibilità di fruizione di congedo senza assegni né contribuzione figurativa

Gli eventuali periodi di congedo parentale di cui agli artt. 32 e 33 del d.lgs. 151/2001, già fruiti dai genitori a decorrere dal 1° gennaio 2021, e fino alla data di entrata in vigore del decreto in parola, durante i periodi di sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio, di durata dell'infezione da SARS Covid-19 del figlio, o di durata della quarantena del figlio, possono essere convertiti a domanda nel congedo di cui al punto 2 a), e non sono computati né indennizzati a titolo di congedo parentale.

Si ribadisce che per i giorni in cui un genitore svolge la prestazione di lavoro in modalità agile di cui al punto 1), o fruisce dei congedi di cui al punto 2 a) (congedo parentale covid retribuito al 50%) e b) (congedo parentale covid non retribuito) oppure non svolge alcuna attività lavorativa o è sospeso dal lavoro, l'altro genitore non può fruire dell'astensione per i congedi parentali, salvo che sia genitore anche di altri figli minori di anni quattordici avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di alcuna delle misure in parola.

Le previsioni inerenti ai nuovi congedi parentali di cui sopra hanno efficacia sino al 30 giugno 2021.

Si ricorda che non è consentita, salvo casi eccezionali da sottoporre ad autorizzazione, l'alternanza nella stessa giornata di lavoro in sede e lavoro agile.

Si ricorda altresì la necessità di rendicontazione delle attività svolte in lavoro agile con le modalità più opportune, da condividere con il Superiore gerarchico, secondo una periodicità che tiene conto della natura delle attività svolte dal dipendente.

In osservanza alle disposizioni normative, le riunioni di lavoro vengono organizzate con modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni.

Per i profili di salute e sicurezza nel lavoro agile, si rinvia al sito Inail: <https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/avvisi-e-scadenze/avviso-coronavirus-informativa.html>

La presente circolare ha efficacia sino a contraria disposizione, fatti salvi eventuali aggiornamenti e modifiche che si dovessero rendere necessari in ragione dell'evolversi dell'emergenza sanitaria e dei provvedimenti delle Autorità competenti.

Distinti saluti.

Il Direttore Generale
F.to dott.ssa Sabrina Luccarini

Legge 241/1990 - Responsabile del procedimento: dott. Valentina Celli

Università degli Studi di Trieste
Piazzale Europa, 1
I - 34127 Trieste

Tel. +39 040 558 3095
Fax +39 040 558 7856
aaggpersonale@amm.units.it

www.units.it - ateneo@pec.units.it